



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE

N. 69 del 20-06-2020

Oggetto: Disciplina degli orari di apertura servizi di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività di intrattenimento musicale negli esercizi pubblici. Coordinamento con la normativa in tema di rischio sanitario da Covid-19.

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.25 del 13 giugno 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020;

Ritenuto che i citati provvedimenti normativi non hanno previsto specifiche limitazioni allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, subordinandone l'esercizio al rispetto dei protocolli di cui all'articolo 2 del citato DPCM, ovvero al rispetto di protocolli o linee guida nazionali o regionali per prevenire o ridurre il rischio del contagio, nonché, per talune attività, condizionandone l'esercizio al preventivo accertamento della compatibilità del loro svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica in ciascuna Regione;

Rilevato che l'andamento epidemiologico nel territorio siciliano come indicato nell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.25 del 13 giugno 2020, per come accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, è considerato di livello "basso";

Dato atto:

- che in occasione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza dell'11 giugno 2020 si è sottolineata la necessità di intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di aggregazioni notturne di persone, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, prevedendo una disciplina per zone omogenee;
- che, dopo una serie di consultazioni con i sindaci dei Comuni a maggiore vocazione turistica della costa tirrenica della Città Metropolitana, si è pervenuti alla determinazione di individuare, in massima parte, misure omogenee di governo del fenomeno sopra meglio descritti;

Visto il comma 7 bis dell'art. 50 della D.lgs 267/2000;

Vista l'ordinanza sindacale n. 13 del 10/02/2020;

ORDINA

1. A decorrere dal 20 giugno e sino a nuova disposizione, fatto salvo il principio di liberalizzazione degli orari sancito dal D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in Legge n.214/2011, tutte le tipologie di pubblici esercizi, esercizi di vicinato alimentare, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge, la chiusura dei locali al pubblico entro i seguenti orari:

- Lunedì-martedì e mercoledì sino alle ore 01:00;
- Venerdì e sabato sino alle ore 02:30;
- Giovedì e Domenica sino alle ore 01.30;

2. Il rispetto dell'osservanza dei protocolli sanitari di cui alle Linee Guida del 11 giugno 2020 allegata all'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.25 del 13 giugno 2020;

3. A far data dall'adozione del presente provvedimento e sino a nuove disposizioni, ai titolari o gestori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli e/ associazioni culturali, ai titolari di tutti gli esercizi commerciali abilitati alla vendita e al consumo sul posto e comunque di quegli esercizi, ove l'attività principale venga accompagnata dalla produzione di emissioni sonore, viene consentita l'attività di intrattenimento e diffusione musicale nelle aree esterne e dehors di rispettiva pertinenza, ove legittimamente occupate:

- Lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - domenica sino alle ore 01:00;
- Venerdì e sabato sino alle ore 02:00;

Nelle ore pomeridiane viene esclusa la possibilità di intrattenimento e/o diffusione di musica durante la fascia oraria compresa tra le ore 14,00 e le ore 17,00.

Negli spazi interni vanno osservati i medesimi orari.

4. Prescrizioni da rispettare:

durante lo svolgimento delle attività di intrattenimento o diffusione musicale i titolari degli esercizi commerciali dovranno procedere ad osservare le disposizioni introdotte con la presente ordinanza, nonché ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di inquinamento acustico, rispettando i limiti delle emissioni così come previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e in ogni caso quelli disposti con la presente ordinanza se più restrittivi.

In ogni caso le emissioni di musica in spazio esterno e dehors di rispettiva pertinenza non potranno superare i 60 DB fino al limite di orario come sopra determinato. La regolamentazione delle limitazioni sonore con la delimitazione delle aree territoriali saranno oggetto di separata ordinanza. La presente ordinanza revoca l'ordinanza sindacale n. 13 del 10/02/2020.

AVVISA

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

Per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

- Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale con indirizzo: www.comune.capodorlando.me.it e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente.

Che l'Ufficio Affari generali trasmetta copia della presente ordinanza:

- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Capo d'Orlando;
- Al Commissariato P.S. di Capo d'Orlando;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Capo d'Orlando;
- All'Asp di S. Agata Militello;
- Al Presidio del 118 di Sant'Agata di Militello;
- All'Ill.mo Prefetto di Messina;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- Alla Città Metropolitana di Messina;

Il Sindaco

F.to Dott. Ingrilli' Francesco
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993. Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune.

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal 20-06-2020 al 05-07-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notificatore

F.to Sig. Micale Cono